

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 31

39° anno

3 febbraio 1996

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	<b>CORTE DI GIUSTIZIA</b>	
96/C 31/01	Sentenza della Corte 9 novembre 1995 nel procedimento C-479/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Vicenza): Andrea Francovich contro Repubblica italiana (Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Ambito di applicazione — Lavoratori subordinati il cui datore di lavoro non è assoggettato a procedimenti di soddisfacimento collettivo dei suoi creditori) .....	1
96/C 31/02	Sentenza della Corte 14 novembre 1995 nella causa C-484/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État del Lussemburgo): Peter Svensson, Lena Gustavsson contro Ministre du Logement et de l'Urbanisme (Libera circolazione dei capitali — Libera prestazione di servizi — Abbuono di interessi sui prestiti per la costruzione — Prestito contratto presso un istituto di credito non autorizzato nello Stato membro che concede l'abbuono) .....	1
96/C 31/03	Sentenza della Corte 16 novembre 1995 nella causa C-244/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese): Fédération française des sociétés d'assurance e a. contro Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (Art. 85 e seguenti del Trattato CE — Nozione di impresa — Ente incaricato della gestione di un regime previdenziale integrativo facoltativo) .....	2
96/C 31/04	Sentenza della Corte 22 novembre 1995 nella causa C-443/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Elegktiko Synedrio): Ioannis Vougioukas contro Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA) (Interpretazione e validità dell'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato — Regimi speciali dei pubblici impiegati — Medico greco che ha esercitato in un ospedale tedesco) .....	2

(segue)

IT


1

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
96/C 31/05	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 1995 nel procedimento C-285/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera): Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau contro Hauptzollamt Rosenheim (Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento per le vendite dirette) . . . . .	3
96/C 31/06	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 23 novembre 1995 nella causa C-394/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato, Magonza): Gabriel Alonso-Pérez contro Bundesanstalt für Arbeit (Previdenza sociale dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità — Assegni familiari — Limitazione da parte di uno Stato membro dell'efficacia retroattiva di una domanda di assegni familiari) . . . . .	3
96/C 31/07	Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 1995 nel procedimento C-476/93 P: Nutral SpA contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità) . . . . .	4
96/C 31/08	Sentenza della Corte 30 novembre 1995 nella causa C-55/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio Nazionale Forense): Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (Direttiva 77/249/CEE — Libera prestazione di servizi — Avvocati — Possibilità di aprire uno studio — Artt. 52 e 59 del Trattato CE) . . . . .	4
96/C 31/09	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 novembre 1995 nella causa C-113/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation francese): Elisabeth Casarin contro Directeur général des impôts (Art. 95 del Trattato — Tassa differenziale sui veicoli a motore) . . . . .	5
96/C 31/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 novembre 1995 nel procedimento C-134/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia delle Canarie): Esso Española SA contro Comunidad Autónoma de Canarias (Prodotti petroliferi — Obbligo di approvvigionare un determinato territorio) . . . . .	5
96/C 31/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 30 novembre 1995 nella causa C-175/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal): The Queen contro Secretary of State for the Home Department, ex parte: John Gallagher (Libera circolazione delle persone — Deroche — Provvedimenti in materia di polizia degli stranieri — Provvedimento di allontanamento — Previo parere dell'autorità competente) . . . . .	6
96/C 31/12	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 novembre 1995 nella causa C-118/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (Inadempimento — Direttive 92/33/CEE e 92/34/CEE — Mancata attuazione) . . . . .	6
96/C 31/13	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 dicembre 1995 nel procedimento C-449/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet i Danmark (Licenziamenti collettivi — Art. 1 della direttiva 75/129/CEE — Nozione di stabilimento — Società facente parte di un gruppo di imprese) . . . . .	7
96/C 31/14	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 1995 nella causa C-472/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore di Lecce): Luigi Spano e a. contro Fiat Geotech SpA e Fiat Hitachi Excavators SpA (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese) . . . . .	7

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
96/C 31/15	Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 23 novembre 1995 nella causa C-10/95 P: Asociación Española de Empresas de la Carne contro Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura — Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile — Ricorso di annullamento contro una direttiva — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso manifestamente infondato contro una pronuncia del Tribunale di primo grado) .....	8
96/C 31/16	Comunicazione .....	8
96/C 31/17	Causa C-353/95 P: Ricorso della Tiercé Ladbroke SA contro la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-471/93 tra la Tiercé Ladbroke SA e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese, proposto il 17 novembre 1995 .....	8
96/C 31/18	Causa C-355/95 P: Ricorso della TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 13 settembre 1995 nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 novembre 1995 .....	9
96/C 31/19	Causa C-359/95 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-548/93 tra la Ladbroke Racing Ltd e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese, proposto il 22 novembre 1995 .....	10
96/C 31/20	Causa C-369/95: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno con ordinanza 12 ottobre 1995, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Somalfruit SpA, Camar SpA e Ministero delle Finanze, Ministero del Commercio con l'Estero .....	10
96/C 31/21	Causa C-374/95: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Industrial Tribunal di Southampton (Regno Unito), con ordinanza 23 novembre 1995, nella causa James Paul Barker contro Service Children's Schools .....	11
96/C 31/22	Causa C-375/95: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 30 novembre 1995 .....	11
96/C 31/23	Causa C-377/95 e C-378/95: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — con ordinanze 15 e 22 novembre 1995 nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti a carico di Tersilio Onorati e Palma Marulli .....	12
96/C 31/24	Causa C-379/95 P: Ricorso della Repubblica francese contro la sentenza pronunciata dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 18 settembre 1995, nella causa T-548/93, tra la Ladbroke Racing Ltd e la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Repubblica francese, presentato il 27 novembre 1995 .....	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
96/C 31/25	Causa C-380/95: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 5 dicembre 1995 .....	13
96/C 31/26	Causa C-381/95: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 6 dicembre 1995 .....	13
96/C 31/27	Causa C-382/95: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 7 novembre 1995, nella causa Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH contro Hauptzollamt di Monaco di Baviera .....	14
96/C 31/28	Causa C-383/95: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 1° dicembre 1995 nella causa Petrus Wilhelmus Rutten contro Cross Medical Limited .....	14
96/C 31/29	Causa C-384/95: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts del Land del Brandeburgo, con ordinanza 8 novembre 1995 nella causa Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG contro Finanzamt Calau .....	14
96/C 31/30	Causa C-385/95: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 dicembre 1995 .....	15
96/C 31/31	Causa C-386/95: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 29 settembre 1995 nella causa Süleyman Eker contro Land Baden-Württemberg, intervenienti: 1. Oberbundesanwalt presso il Bundesverwaltungsgericht; 2. Vertreter des öffentlichen Interesses presso i Tribunali della giurisdizione amministrativa federale del Baden-Württemberg .....	15
96/C 31/32	Causa C-387/95: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda presentato l'8 dicembre 1995 .....	16
96/C 31/33	Causa C-393/95: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 15 dicembre 1995 .....	16
96/C 31/34	Causa C-394/95: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 15 dicembre 1995 .....	16
96/C 31/35	Cancellazione dal ruolo della causa C-82/94 .....	17
96/C 31/36	Cancellazione dal ruolo della causa C-108/94 .....	17
96/C 31/37	Cancellazione dal ruolo della causa C-56/95 .....	17
96/C 31/38	Cancellazione dal ruolo della causa C-86/95 .....	17
96/C 31/39	Cancellazione dal ruolo della causa C-101/95 .....	17



## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

96/C 31/40	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1995 nelle cause riunite T-481/93 e T-484/93, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens e Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee contro Commissione delle Comunità europee (Suini vivi — Decisioni della Commissione 93/128/CEE e 93/177/CEE, relative a talune misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni) .....	17
96/C 31/41	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1995 nella causa T-85/94 (122), Commissione delle Comunità europee contro Eugénio Branco Lda (Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso — Motivazione — Opposizione) .....	18
96/C 31/42	Sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1995 nella causa T-109/94, Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG contro Commissione delle Comunità europee (Sostegno finanziario nel settore energetico — Programma Thermie — Obbligo di motivazione — Parere del comitato — Diritto di essere sentiti — Potere discrezionale) .....	18
96/C 31/43	Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 1995 nella causa T-72/94, Komninos Diamantaras contro Commissione delle Comunità europee [Dipendenti — Indennità di dislocazione — Mancanza di residenza abituale nello Stato della sede di servizio — Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)] .....	18
96/C 31/44	Sentenza del Tribunale di primo grado 9 gennaio 1996 nella causa T-23/95, Efthimia Bitha e altri contro Commissione delle Comunità europee (Copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti della Comunità — Concessione delle prestazioni di cui all'art. 73, n. 2, dello Statuto — Morte accidentale — Attività di immersione subacquea) .....	19
96/C 31/45	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 6 dicembre 1995 nella causa T-220/95 R, Christophe Gimenez contro Comitato delle Regioni .....	19
96/C 31/46	Causa T-210/95: Ricorso della European Fertilizer Manufacturers Association contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 7 novembre 1995 .....	19
96/C 31/47	Causa T-213/95: Ricorso proposto il 27 novembre 1995 dalla Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e dalla Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven contro la Commissione delle Comunità europee .....	20
96/C 31/48	Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-97/93 e altri .....	20
96/C 31/49	Cancellazione dal ruolo della causa T-224/94 .....	20

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

9 novembre 1995

nel procedimento C-479/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Pretura circondariale di Vicenza): Andrea Francovich contro Repubblica italiana <sup>(1)</sup>

*(Politica sociale — Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Ambito di applicazione — Lavoratori subordinati il cui datore di lavoro non è assoggettato a procedimenti di soddisfacimento collettivo dei suoi creditori)*

(96/C 31/01)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nel procedimento C-479/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Vicenza (Italia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Andrea Francovich e la Repubblica italiana, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), P. Jann e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, ha pronunciato, il 9 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che si applica a tutti i lavoratori subordinati, ad eccezione delle categorie figuranti nel suo allegato, i cui datori di lavoro possono, secondo il diritto nazionale loro applicabile, essere*

*assoggettati a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori.*

- 2) *Dall'esame della citata direttiva, nei limiti in cui essa tutela solo i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedimenti riguardanti il loro patrimonio volti a soddisfare collettivamente i creditori, non sono emersi elementi tali da inficiare la sua validità alla luce del principio di parità di trattamento.*

<sup>(1)</sup> GU C 43 del 12. 2. 1994.

## SENTENZA DELLA CORTE

14 novembre 1995

nella causa C-484/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État del Lussemburgo): Peter Svensson, Lena Gustavsson contro Ministre du Logement et de l'Urbanisme <sup>(1)</sup>

*(Libera circolazione dei capitali — Libera prestazione di servizi — Abbuono di interessi sui prestiti per la costruzione — Prestito contratto presso un istituto di credito non autorizzato nello Stato membro che concede l'abbuono)*

(96/C 31/02)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-484/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État del Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Peter Svensson, Lena Gustavsson e Ministre du Logement et de l'Urbanisme, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 67 e 71 del Trattato CE, la Corte, composta dai signori

G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, D. A. O. Edward e G. Hirsch, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: M. B. Elmer, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Gli artt. 59 e 67 del Trattato CE ostano a che uno Stato membro subordini la concessione di un aiuto sociale per l'alloggio, in particolare un abbuono d'interessi, alla condizione che i prestiti destinati al finanziamento della costruzione, dell'acquisto o della ristrutturazione dell'alloggio sovvenzionato siano stati contratti presso un istituto di credito autorizzato in detto Stato membro, condizione che presuppone che l'istituto di credito sia ivi stabilito.*

(<sup>1</sup>) GU C 43 del 12. 2. 1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

16 novembre 1995

nella causa C-244/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese): Fédération française des sociétés d'assurance e a. contro Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (<sup>1</sup>)

*(Art. 85 e seguenti del Trattato CE — Nozione di impresa — Ente incaricato della gestione di un regime previdenziale integrativo facoltativo)*

(96/C 31/03)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-244/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Conseil d'État francese, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-Vie, Union des assurances de Paris-Vie, Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs e Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85 e seguenti del Trattato CE, la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris e D. A. O. Edward, presidenti di sezione, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Un ente che, senza perseguire scopo di lucro, gestisce un regime di assicurazione per la vecchiaia destinato ad integrare un regime di base obbligatorio, istituito per legge a*

*titolo facoltativo, e che opera, nel rispetto delle norme stabilite dalle autorità amministrative, in particolare per quanto riguarda le condizioni di adesione, i contributi e le prestazioni, secondo il principio della capitalizzazione, è un'impresa ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Trattato.*

(<sup>1</sup>) GU C 304 del 29. 10. 1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

22 novembre 1995

nella causa C-443/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Elegktiko Synedrio): Ioannis Vougioukas contro Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA) (<sup>1</sup>)

*[Interpretazione e validità dell'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato — Regimi speciali dei pubblici impiegati — Medico greco che ha esercitato in un ospedale tedesco]*

(96/C 31/04)

*(Lingua processuale: il greco)*

*(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-443/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Elegktiko Synedrio (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ioannis Vougioukas e Idryma Koinonikon Asfalisseon (IKA), domanda vertente sull'interpretazione e la validità dell'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83 (GU L 230, pag. 6), la Corte, composta dai signori: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, G. Hirsch, Presidenti di sezione, F.A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici, avvocato generale: D. Ruíz-Jarabo Colomer, cancelliere: L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 22 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'espressione «pubblici impiegati» di cui all'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato con il regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001/83, non si riferisce solo agli impiegati oggetto della deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato, come interpretato dalla Corte, ma a tutti gli impiegati di una pubblica amministrazione e al personale assimilato.*

- 2) *Per essere qualificato «speciale» ai sensi dell'art. 4, n. 4, del citato regolamento n. 1408/71, basta che il regime previdenziale considerato differisca dal regime previdenziale generale applicabile ai lavoratori subordinati nello Stato membro ove vige e che copra direttamente tutti i pubblici impiegati o alcune categorie di essi, o faccia rinvio a un regime previdenziale dei pubblici impiegati già esistente nello Stato membro, senza che occorra prendere in esame altri elementi a questo riguardo.*
- 3) *Gli artt. 48 e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi ostano al rifiuto di computare, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i periodi lavorativi che una persona soggetta ad un regime speciale dei pubblici impiegati o del personale assimilato, come un medico dipendente dell'IKA, ha compiuto in ospedali pubblici di un altro Stato membro, quando la legge nazionale consenta il computo di periodi compiuti in istituzioni analoghe sul territorio nazionale.*

(<sup>1</sup>) GU C 18 del 21. 1. 1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

23 novembre 1995

**nel procedimento C-285/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Monaco di Baviera): Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau contro Hauptzollamt Rosenheim (<sup>1</sup>)**

*(Prelievo supplementare sul latte — Quantitativo di riferimento per le vendite dirette)*

(96/C 31/05)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-285/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau e Hauptzollamt Rosenheim, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nonché sull'interpretazione e la validità, segnatamente alla luce dei principi generali del diritto comunitario, dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 23 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 12, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che la consegna di latte effettuata da un'azienda agricola agli allievi e ai pensionanti di una scuola dietro pagamento del prezzo del latte in via indiretta, includendolo nella retta, va qualificata come vendita diretta ai sensi di tale norma allorché l'azienda agricola, la scuola e il convitto siano gestiti dallo stesso ente.*
- 2) *L'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, non ha messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità allorché esclude, dopo la scadenza del termine di registrazione ai fini della concessione di un quantitativo di riferimento per la vendita diretta, che siano presi in considerazione mutamenti successivi nel fabbisogno economico del produttore connessi alla situazione aziendale.*
- 3) *L'art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 1371/84 deve essere interpretato nel senso che al produttore che non abbia osservato il termine previsto da detta norma può essere assegnato un quantitativo di riferimento in conformità al principio della rimessione in termini secondo le norme di diritto nazionale, purché tuttavia la norma nazionale non venga applicata in modo discriminatorio rispetto al trattamento riservato all'inosservanza dei termini nazionali, né in modo da pregiudicare le finalità del regime delle quote lattiere.*

(<sup>1</sup>) GU C 175 del 26. 6. 1993.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

23 novembre 1995

**nella causa C-394/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato, Magonza): Gabriel Alonso-Pérez contro Bundesanstalt für Arbeit (<sup>1</sup>)**

*(Previdenza sociale dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità — Assegni familiari — Limitazione da parte di uno Stato membro dell'efficacia retroattiva di una domanda di assegni familiari)*

(96/C 31/06)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-394/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Landessozialgericht del Land Renania-Palatinato, Magonza, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gabriel Alonso-Pérez contro Bundesanstalt für Arbeit, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, punto 1, del regolamento (CEE) del Consiglio



30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 331, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler e J. L. Murray (relatore), giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 23 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, indi modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, non osta all'applicazione ad una domanda presentata da un cittadino spagnolo, intesa ad ottenere per i suoi familiari residenti in Spagna il pagamento di assegni familiari a decorrere dal 15 gennaio 1986, di una disposizione nazionale che limita a sei mesi l'efficacia retroattiva delle domande di assegni familiari.*

(<sup>1</sup>) GU C 263 del 29. 9. 1993.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

23 novembre 1995

nel procedimento C-476/93 P: Nutral SpA contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(Ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di primo grado — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità)

(96/C 31/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-476/93 P, Nutral SpA, con sede sociale a Casalbuttano (Cremona), con gli avv. ti Emilio Cappelli e Paolo de Caterini, del foro di Roma, e Mario de Bellis, del foro di Mantova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Charles Turk, 13 B, avenue Guillaume, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 21 ottobre 1993 nelle cause riunite T-492/93 e T-492/93 R, Nutral/Commissione (Racc. pag. II-1023), procedimento in

cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: Eugenio de March e Alberto Dal Ferro), la Corte (Terza Sezione), composta dai signori J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida e C. Gulmann, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 23 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 43 del 12. 2. 1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

30 novembre 1995

nella causa C-55/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio Nazionale Forense): Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano (<sup>1</sup>)

(Direttiva 77/249/CEE — Libera prestazione di servizi — Avvocati — Possibilità di aprire uno studio — Artt. 52 e 59 del Trattato CE)

(96/C 31/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-55/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Consiglio Nazionale Forense (Italia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Reinhard Gebhard e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 22 marzo 1977, 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17), la Corte, composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward (relatore) e G. Hirsch, presidenti di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e L. Sevón, giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 30 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il carattere temporaneo della prestazione di servizi, previsto dall'art. 60, terzo comma, del Trattato CE, si deve valutare tenendo conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione stessa.*
- 2) *Il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, può dotarsi, nello Stato membro ospitante, dell'infrastruttura necessaria per il compimento della sua prestazione.*

- 3) *Un cittadino di uno Stato membro che, in maniera stabile e continua, esercita un'attività professionale in un altro Stato membro in cui, da un domicilio professionale, offre i propri servizi, tra l'altro, ai cittadini di questo Stato, è soggetto alle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento e non a quelle del capo relativo ai servizi.*
- 4) *La possibilità, per un cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento, e le condizioni dell'esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli intende esercitare nel territorio dello Stato membro ospitante.*
- 5) *Allorché l'accesso a un'attività specifica non è sottoposto ad alcuna disciplina nello Stato ospitante, il cittadino di qualsiasi altro Stato membro ha il diritto di stabilirsi nel territorio del primo Stato e di esercitarvi tale attività. Diversamente, allorché l'accesso a un'attività specifica, o il suo esercizio, è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intenda esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.*
- 6) *I provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.*
- 7) *Gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere conto dell'equivalenza dei diplomi e, se del caso, procedere ad un raffronto tra le cognizioni e le qualifiche richieste dalle proprie norme nazionali e quelle dell'interessato.*

(<sup>1</sup>) GU C 90 del 26. 3. 1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

30 novembre 1995

**nella causa C-113/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation francese): Elisabeth Casarin contro Directeur général des impôts (<sup>1</sup>)**

**(Art. 95 del Trattato — Tassa differenziale sui veicoli a motore)**

(96/C 31/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-113/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation francese, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Elisabeth Casarin coniugata Jacquier e Directeur général des impôts, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CE, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G. F. Mancini e F. A. Schockweiler (relatore), giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 30 novembre 1995 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'art. 95 del Trattato CE non osta all'applicazione di una normativa nazionale sulla tassazione dei veicoli a motore che prevede un incremento del coefficiente di progressione come quello in argomento nella causa principale, a condizione che tale incremento non abbia l'effetto di favorire la vendita di autoveicoli di fabbricazione nazionale a scapito di quelli importati da altri Stati membri.*

(<sup>1</sup>) GU C 146 del 28. 5. 1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

30 novembre 1995

**nel procedimento C-134/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia delle Canarie): Esso Española SA contro Comunidad Autónoma de Canarias (<sup>1</sup>)**

**(Prodotti petroliferi — Obbligo di approvvigionare un determinato territorio)**

(96/C 31/10)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-134/94, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Superior de Justicia delle Canarie (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Esso Española SA e Comunidad Autónoma de Canarias, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, lett. c), 5, 6, 30, 36, 52, 53, 56, 85 e 102, n. 1, del Trattato CE, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, facente funzione di presidente di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn (relatore) e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 30 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Gli artt. 3, lett. c), 52 e 53 del Trattato non sono applicabili ad una situazione puramente interna di uno Stato membro, quale quella di una società che, avendo sede in uno Stato membro, nel quale opera, è soggetta ad una disciplina mediante la quale le autorità regionali di uno Stato membro, responsabili del governo di un arcipelago che fa parte del territorio di detto Stato,*

prescrivono, in considerazione dei problemi inerenti alla geografia locale, a tutti i grossisti di prodotti petroliferi che intendano svolgere la loro attività in questa parte del territorio nazionale, di garantire l'approvvigionamento di un certo numero di isole dell'arcipelago.

- 2) L'art. 85, visto in relazione all'art. 5, secondo comma, e l'art. 30 del Trattato, non fanno ostacolo a siffatta disciplina.
- 3) L'art. 102, n. 1, del Trattato, non conferisce agli amministrati diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

(<sup>1</sup>) GU C 202 del 23. 7. 1994.

degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, dev'essere interpretato nel senso che osta, tranne in caso d'urgenza, a che l'autorità amministrativa emani un provvedimento di allontanamento prima che un'autorità competente abbia emesso il suo parere.

- 2) L'art. 9, n. 1, della citata direttiva 64/221 non osta a che l'autorità competente di cui alla detta disposizione venga nominata dalla stessa autorità amministrativa che emana il provvedimento di allontanamento, purché essa possa esercitare in piena autonomia le sue funzioni senza essere sottoposta al controllo dell'autorità cui spetta l'adozione dei provvedimenti presi in considerazione dalla direttiva. Spetta al giudice nazionale accertare caso per caso il ricorrere di tali presupposti.

(<sup>1</sup>) GU C 233 del 20. 8. 1994.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

30 novembre 1995

nella causa C-175/94 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal): The Queen contro Secretary of State for the Home Department, ex parte: John Gallagher (<sup>1</sup>)

(Libera circolazione delle persone — Deroghe — Provvedimenti in materia di polizia degli stranieri — Provvedimento di allontanamento — Previo parere dell'autorità competente)

(96/C 31/11)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-175/94, avente ad oggetto, la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Court of Appeal, Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra The Queen e Secretary of State for the Home Department, ex parte: John Gallagher, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler e P. J. G. Kapteyn (relatore), giudici; avvocato generale: M. B. Elmer, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 30 novembre 1995 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

30 novembre 1995

nella causa C-118/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (<sup>1</sup>)

(Inadempimento — Direttive 92/33/CEE e 92/34/CEE — Mancata attuazione)

(96/C 31/12)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-118/95, Commissione delle Comunità europee (agente: Eugenio de March) contro Repubblica italiana (agenti: Umberto Leanza e Maurizio Fiorilli), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 157, pag. 1), e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 157, pag. 10), è venuta meno agli obblighi imposti dal Trattato CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 30 novembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di

ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e alla direttiva del Consiglio 28 aprile 1992, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dagli artt. 25 della direttiva 92/33 e 26 della direttiva 92/34.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 159 del 24. 6. 1995.

2) Con il termine «stabilimento» di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva, si intende, a seconda dei casi, l'unità alla quale i lavoratori colpiti dal licenziamento sono addetti per lo svolgimento dei loro compiti. Il fatto che l'unità di cui trattasi disponga di una direzione che può effettuare licenziamenti collettivi in maniera indipendente non è essenziale per la definizione della nozione di «stabilimento».

(<sup>1</sup>) GU C 1 del 4. 1. 1994.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

7 dicembre 1995

nel procedimento C-449/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Rockfon A/S contro Specialarbejderforbundet i Danmark (<sup>1</sup>)

(Licenziamenti collettivi — Art. 1 della direttiva 75/129/CEE — Nozione di stabilimento — Società facente parte di un gruppo di imprese)

(96/C 31/13)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-449/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Østre Landsret (Danimarca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Rockfon A/S e Specialarbejderforbundet i Danmark, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 48, pag. 29), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori D. A. O. Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) L'art. 1 n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 febbraio 1975, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, va interpretato nel senso che non osta a che due o più imprese facenti parte di un gruppo di imprese o in reciproco rapporto tra loro, ma nessuna delle quali ha influenza preponderante sull'altra o sulle altre, costituiscano un ufficio comune per l'assunzione o per il licenziamento sicché, in particolare, i licenziamenti in una delle imprese possano effettuarsi solo con il beneplacito di detto ufficio.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 dicembre 1995

nella causa C-472/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore di Lecce): Luigi Spano e a. contro Fiat Geotech SpA e Fiat Hitachi Excavators SpA (<sup>1</sup>)

(Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese)

(96/C 31/14)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-472/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Pretore di Lecce, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Luigi Spano e a. e Fiat Geotech SpA e Fiat Hitachi Excavators SpA, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori: J.-P. Puissechet (relatore), facente funzione di presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gullmann, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora L. Hewlett, ha pronunciato, il 7 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, si applica al trasferimento di un'impresa quale l'impresa di cui sia stato dichiarato lo stato di crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge italiana 12 agosto 1977, n. 675.

(<sup>1</sup>) GU C 43 del 12. 2. 1994.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

23 novembre 1995

nella causa C-10/95 P: Asociación Española de Empresas de la Carne contro Consiglio dell'Unione europea <sup>(1)</sup>

*(Agricoltura — Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile — Ricorso di annullamento contro una direttiva — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso manifestamente infondato contro una pronuncia del Tribunale di primo grado)*

(96/C 31/15)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-10/95 P, Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne) associazione di diritto spagnolo, con sede in Madrid, con l'avv. signora Paloma Llaneza González, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 20 ottobre 1994 (causa T-99/94, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. II-871), procedimento in cui l'altra parte è il Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Ramón Torrent e Ignacio Díez Parra), la Corte (Seconda Sezione) composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G. F. Mancini (relatore), e F. A. Schockweiler, giudici; avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere; R. Grass, ha emesso il 23 novembre 1995 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 54 del 4. 3. 1995.

## Comunicazione

(96/C 31/16)

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra, con ordinanza 1° febbraio 1995, nella causa C-40/95 <sup>(1)</sup> Conoco Ltd contro Commissioners of Customs and Excise, è stata sottoposta alla Corte

di giustizia delle Comunità europee. Con ordinanza 1° novembre 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 novembre 1995, il VAT and Duties Tribunal, Londra, ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali integrative:

2. *Nel caso in cui la questione sub 1) venga risolta nel senso che l'imponibile del fornitore è costituito dal prezzo indicato nel contratto di fornitura, se, in base ad una corretta interpretazione dell'art. 2, n. 1, l'importo dichiarato versato dal fornitore al rivenditore costituisca il corrispettivo di una fornitura di beni o servizi; e*
3. *in caso di soluzione affermativa della questione sub 2), se, in base ad una corretta interpretazione dell'art. 17, n. 2, lett. a), tali beni o servizi siano ceduti dal rivenditore al fornitore ovvero ad altre persone.*

<sup>(1)</sup> GU C 119 del 13. 5. 1995, pag. 4.

**Ricorso della Tiercé Ladbroke SA contro la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-471/93 <sup>(1)</sup> tra la Tiercé Ladbroke SA e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese, proposto il 17 novembre 1995**

(Causa C-353/95 P)

(96/C 31/17)

Il 17 novembre 1995 la Tiercé Ladbroke SA, rappresentata dagli avvocati Jeremy Lever, QC, e Christopher Vajda, Barristers del foro d'Inghilterra e del Galles, e Stephen Kon, Solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Winandy & Err, 60, Avenue Gaston Diderich, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-471/93 tra la Tiercé Ladbroke SA e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) accogliere il ricorso e annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-471/93;
- 2) annullare la decisione impugnata, contenuta nella lettera della Commissione 18 gennaio 1993, e

- 3) condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

*Motivi e principali argomenti:*

*Sulla statuizione del Tribunale di primo grado secondo la quale l'apertura del mercato francese al PMU belga non è di per sé in contrasto con l'art. 92, n. 1, del Trattato per il solo motivo che ha l'effetto di aumentare le entrate del PMU belga.*

Qualora uno Stato membro apra il proprio mercato ad un'impresa straniera, è necessario esaminare se le entrate percepite da tale impresa straniera provengano direttamente dallo Stato membro o se siano il risultato di un trasferimento di fondi gestito dallo Stato. In tal caso, ci si trova dinanzi ad un'ipotesi di aiuto di Stato, a meno che si dimostri che le entrate percepite costituiscono il normale corrispettivo per i servizi resi dall'impresa straniera allo Stato o al soggetto che ha trasferito i fondi.

Il Tribunale di primo grado ha errato nell'accertare:

- A. Se le entrate percepite dal PMU belga costituissero il risultato di un sistema obbligatorio di pagamento di prelievi e trasferimenti; e
- B. in tal caso, quale percentuale, eventualmente, delle dette entrate poteva essere considerata corrispettivo di servizi resi dal PMU belga al PMU.

*Sulla statuizione del Tribunale di primo grado secondo la quale la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto nelle proprie constatazioni o nella sua valutazione della prova che il PMU belga non traeva alcun effettivo vantaggio dall'applicazione dell'accordo tra i due PMU.*

È pacifico che il PMU belga percepisce una quota del 25-28 % sulle scommesse effettuate in Belgio sulle corse ippiche belghe e del 23,1 % sulle scommesse effettuate in Francia sulle corse belghe. Il punto controverso è se tali fatti integrino un aiuto di Stato. O vi è un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, oppure tale aiuto non c'è. Sul punto non v'è margine discrezionale. Il Tribunale di primo grado ha quindi errato nel ritenere che la Commissione disponesse di un margine discrezionale nel valutare se tali fatti, pacifici, celassero un aiuto di Stato.

*Sulla statuizione del Tribunale di primo grado secondo la quale, nel valutare se ci fosse per il PMU belga qualche effettivo vantaggio, la Commissione legittimamente ha preso in considerazione l'art. 15, n. 3, della legge francese 23 dicembre 1964.*

Per accertare se il provvedimento adottato in favore di una determinata impresa costituisca un aiuto di Stato, occorre riferirsi al diritto comunitario e non al diritto nazionale. Il principio fondamentale è che uno Stato membro non deve, mediante la sua legislazione primaria o altrimenti, garantire un trattamento vantaggioso a determinate forme di attività

economica soggette all'autorità dello stesso Stato membro. Pertanto, il fatto che l'art. 15, n. 3, costituisca normativa primaria e disponga che i prelievi di legge e fiscali sulle scommesse effettuate in Francia sulle corse belghe debbano essere uguali ai prelievi che sarebbero applicati sulle scommesse ricevute in Belgio — ma diversi da quelli applicabili alle scommesse ricevute sulle corse francesi — non significa che la differenza di trattamento esuli dall'ambito di applicazione dell'art. 92. Il diritto nazionale deve essere conforme al diritto comunitario.

*Sulla statuizione del Tribunale di primo grado secondo la quale il trattamento delle scommesse francesi sulle corse belghe ai sensi dell'art. 15, n. 3, non è un aiuto di Stato in quanto non implica una deroga al sistema generale.*

Prima della stipulazione dell'accordo tra i due PMU e del decreto francese 91-118, le uniche scommesse consentite in Francia erano quelle effettuate sulle corse francesi. Questo era «il sistema generale». L'art. 15, n. 3, non veniva applicato. L'introduzione nel 1991 di un regime nuovo e diverso non significa che tale nuovo regime sia divenuto il «sistema generale», in particolare allorché una sola impresa, e cioè il PMU belga, possa trarre vantaggio dal nuovo regime. L'art. 92 non consente ad uno Stato membro di trattare il commercio estero soggetto alla sua autorità in modo diverso dal commercio nazionale. Parimenti, provvedimenti di cui si possa giovare soltanto una particolare impresa non possono essere considerati parte di un sistema generale.

(1) GU C 286 del 28. 10. 1995, pag. 12.

**Ricorso della TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 13 settembre 1995 nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 novembre 1995**

(Causa C-355/95 P)

(96/C 31/18)

Il 20 novembre 1995 la Textilwerke Deggendorf GmbH, con sede in Deggendorf (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati Walter Forstner, Lutz Radtke e Karl-Heinz Schupp, del foro di Deggendorf, assistiti dal prof. dott. Michael Schweitzer, Passau, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Stein, Bayerische Landesbank International S. A., 7-9, Boulevard Royal, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 13 settembre 1995 nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 1995 nelle cause riunite T-244/93 e T-486/93 <sup>(1)</sup>, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione;
2. annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 26 marzo 1991, 91/391/CEE, relativa agli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania all'impresa TWD Textilwerke Deggendorf GmbH (GU 1991, L 215, pag. 16), e l'art. 2 della decisione della Commissione 18 dicembre 1991, 92/330/CEE, riguardante un aiuto della Repubblica federale di Germania alla stessa impresa (GU 1992, L 183, pag. 36);
3. porre le spese di causa a carico della Commissione.

*Motivi e principali argomenti:*

Violazione del diritto comunitario: la ricorrente tiene fermo quanto dedotto in primo grado <sup>(2)</sup> e sostiene inoltre che il Tribunale ha interpretato, a torto, le decisioni controverse nel senso che la Commissione avrebbe dichiarato i nuovi aiuti incompatibili con il mercato comune fintantoché gli aiuti precedenti non fossero stati restituiti. A tale proposito, il Tribunale non ha tenuto conto della lettera e del sistema delle decisioni della Commissione e si è basato esclusivamente sulla parte motiva delle stesse; orbene la parte motiva di una decisione ha valore subordinato rispetto al dispositivo. Del pari a torto il Tribunale ha proceduto all'interpretazione dell'art. 1 delle decisioni, poiché era stato impugnato soltanto l'art. 2 delle stesse.

<sup>(1)</sup> GU C 286 del 28. 10. 1995, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Vedi GU C 212 del 14. 8. 1991, pag. 10, per quanto riguarda la causa T-244/93 (già causa C-161/91), e GU C 167 del 4. 7. 1992, pag. 8, per quanto concerne la causa T-486/93 (già causa C-220/92).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-548/93 <sup>(1)</sup> tra la Ladbroke Racing Ltd e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese, proposto il 22 novembre 1995**

(Causa C-359/95 P)  
(96/C 31/19)

Il 22 novembre 1995 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González-Díaz e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella

causa T-548/93 tra la Ladbroke Racing Ltd e la Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica francese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) pronunciata il 18 settembre 1995 nella Causa T-548/93, Ladbroke Racing Ltd contro Commissione delle Comunità europee, nei limiti in cui annulla la decisione della Commissione contenuta nella lettera 29 luglio 1993, che ha respinto la denuncia della Ladbroke Racing Ltd datata 24 novembre 1989 (IV/33.374);
- respingere il ricorso ai sensi dell'art. 173;
- condannare la controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

*Motivi e principali argomenti:*

A parere della Commissione, la sentenza del Tribunale di primo grado è viziata da errore di diritto e deve essere annullata. In primo luogo, la sentenza ha errato nel formulare un principio generale secondo il quale la Commissione deve esaminare la compatibilità con il Trattato di una normativa che impone obblighi precedentemente inclusi in un accordo privato prima di accertare l'applicabilità degli artt. 85 e 86 a tali accordi. In secondo luogo, la sentenza trascura il fatto che, indipendentemente dalla compatibilità della normativa francese con il Trattato, la Commissione ha accertato che non vi erano violazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato. Ciò significa che la Commissione aveva motivi sufficienti per respingere la denuncia della ricorrente nella quale si allegava la violazione degli artt. 85 e 86 da parte delle imprese senza dover determinare se la normativa francese fosse o meno incompatibile con il Trattato. In terzo luogo, la sentenza non è adeguatamente motivata.

<sup>(1)</sup> GU C 286 del 28. 10. 1995, pag. 12.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Salerno con ordinanza 12 ottobre 1995, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Somalfruit SpA, Camar SpA e Ministero delle Finanze, Ministero del Commercio con l'Estero**

(Causa C-369/95)  
(96/C 31/20)

Con ordinanza 12 ottobre 1995 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 28 novembre 1995) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra Somalfruit SpA, Camar SpA e Ministero delle Finanze, Ministero del Commercio con l'Estero, il Tribunale di Salerno ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se debba considerarsi valido o meno il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93 <sup>(1)</sup> nella parte in cui questo limita il diritto di importare le banane somale, cd. diritto di accesso, come riconosciuto dalla Convenzione di Lomé del 15. 12. 1998, del relativo V Protocollo e della Dichiarazione Comune costituente Allegato LXXIV della Convenzione, in particolare:

- a) stabilendo un diverso regime di importazione tra banane tradizionali, non tradizionali ed eccedenti il contingente all'uopo fissato, con conseguenti limitazioni quantitative;
- b) prevedendo la necessità di un documento di importazione, con connessa imposizione di cauzione, documento non avente finalità soltanto statistica e subordinato a condizioni gravose e di difficile osservanza;
- c) imponendo un diritto doganale di 750 ECU/t per le banane eccedenti il contingente tariffario.

2) Se debbano considerarsi validi o meno i Regolamenti (CEE) della Commissione nn. 1442/93 <sup>(2)</sup> e 1443/93 <sup>(3)</sup>, come modificati ed integrati dai Regolamenti successivi, nella parte in cui questi limitano, comprimono o restringono senza necessità ed in modo esorbitante rispetto allo scopo, il diritto di accesso delle banane somale, come garantito dalla fonte pattizia di cui al precedente n. 1 e dallo stesso Regolamento n. 404/93 del Consiglio, in particolare:

- a) fissando la data di scadenza per la presentazione della domanda di certificato di importazione fino a tre mesi e tre settimane prima dell'operazione economica e limitando il periodo di presentazione della domanda a quello di una settimana (lorda) per sole quattro volte in un anno;
- b) prevedendo, in caso di inosservanza del termine, sempre la decadenza dal diritto di importare per un intero trimestre, senza contemplare una disciplina specifica o deroghe per situazioni di forza maggiore, caso fortuito ed equiparate;
- c) subordinando il rilascio del certificato al previo deposito di una cauzione.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Industrial Tribunal di Southampton (Regno Unito), con ordinanza 23 novembre 1995, nella causa James Paul Barker contro Service Children's Schools**

(Causa C-374/95)

(96/C 31/21)

Con ordinanza 23 novembre 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 novembre 1995, nella causa James Paul Barker contro Service Children's Schools, l'Industrial Tribunal di Southampton ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una domanda di pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni:

- 1) Se le norme della direttiva 76/207 <sup>(1)</sup> consentano ad uno Stato membro di escludere dalle misure prescritte dall'art. 3 della detta direttiva la parità di trattamento (per quanto riguarda l'accesso al lavoro) nel caso in cui la sede del posto di lavoro considerato sia al di fuori del territorio dello Stato membro.
- 2) In caso affermativo, se ciò consenta tale esclusione nel caso in cui il futuro datore di lavoro sia lo Stato membro stesso.
- 3) Inoltre, in caso di risposta affermativa, se ciò consenta tale esclusione nel caso in cui il futuro posto di lavoro sia in un altro Stato membro.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40).

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 30 novembre 1995**

(Causa C-375/95)

(96/C 31/22)

Il 30 novembre 1995 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitris Gouloussis, consigliere giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95 del Trattato CE, avendo emanato e mantenuto in vigore nel settore della tassazione delle autovetture usate d'importazione le disposizioni a) dell'art. 1 della legge 363/1976 (come modificata dalla legge 1676/1986) relativa al calcolo, nell'ambito dell'imposta speciale di consumo, della base imponibile con una riduzione rispetto al prezzo di vendita delle corrispondenti autovetture



nuove pari soltanto al 5 % per ogni anno d'uso, importo che non può superare il 20 % del valore delle corrispondenti autovetture nuove, b) dell'art. 3, n. 1, della legge 363/1976 (come sostituito, da ultimo, dall'art. 2, n. 7, della legge 2187/1994) che disciplina il pagamento dell'imposta speciale addizionale unica senza alcuna riduzione per le autovetture usate e c) dell'art. 1 della legge 1858/1989, come successivamente modificato dalle leggi 1882/1990 (artt. 37, n. 2, e 42, n. 1), 2093/1992 (art. 10) ed infine nella forma attualmente vigente di cui all'art. 2, n. 1, della legge 2187/1994, con le quali si offrono vantaggi fiscali (riduzione dell'imposta speciale di consumo) solo per quanto riguarda le autovetture non inquinanti nuove, e non per quanto riguarda le autovetture non inquinanti usate d'importazione.

2) Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

##### 1) *Sull'imposta speciale di consumo*

L'imposta di cui trattasi è riscossa sia sulle autovetture costruite in Grecia, all'atto della loro immatricolazione come nuove, sia sulle autovetture importate, all'atto dell'importazione, nuove o usate. Sulle autovetture elleniche usate, pertanto, l'imposta non viene riscossa.

Sulle autovetture usate d'importazione l'imposta è applicata in base al loro valore presunto, che si calcola riducendo il prezzo delle corrispondenti autovetture nuove del 5 % per ogni anno di uso, con una riduzione massima del 20 %. Secondo la Commissione, considerato che: a) il deprezzamento reale delle autovetture supera il 5 % annuo b) tale deprezzamento non è lineare, bensì maggiore nei primi anni e minore in seguito, e c) non è prevista una riduzione superiore al 20 %, la disposizione in oggetto determina una maggiore tassazione delle autovetture importate, in quanto la parte residuale (incorporata) dell'imposta de qua nel valore delle autovetture usate costruite in Grecia è inferiore alla percentuale dell'imposta riscossa sulle autovetture usate d'importazione.

La fattispecie integra pertanto gli estremi di una violazione dell'art. 95, primo comma, del Trattato.

##### 2) *Sull'imposta speciale addizionale unica*

Le modalità di calcolo della tassa in oggetto sono uguali a quelle utilizzate nel calcolo dell'imposta speciale di consumo. Valgono pertanto considerazioni analoghe a quelle già svolte.

##### 3) *Sull'imposta speciale di consumo applicata alle autovetture non inquinanti*

La Repubblica ellenica, con una serie di leggi, ha ridotto negli ultimi anni l'imposta speciale di consumo applicata alle autovetture nuove di nuova tecnologia (non inquinanti). Non essendo prevista una proporzionale riduzione per le autovetture usate di nuova tecnologia, ne deriva una

discriminazione a scapito delle autovetture usate d'importazione di nuova tecnologia rispetto alle corrispondenti autovetture elleniche, in quanto queste ultime hanno incorporato nel proprio valore la parte residuale dell'imposta ridotta, mentre le prime sono gravate, all'atto dell'importazione, dell'imposta speciale di consumo, senza la riduzione prevista per le autovetture non inquinanti.

Come si vince dalla costante giurisprudenza della Corte, le difficoltà pratiche allegate dalla Repubblica ellenica non possono giustificare siffatta violazione dell'art. 95, primo comma, del Trattato.

#### **Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli — con ordinanze 15 e 22 novembre 1995 nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti a carico di Tersilio Onorati e Palma Marulli**

(Causa C-377/95 e C-378/95)

(96/C 31/23)

Con ordinanze 15 e 22 novembre 1995 (pervenute alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 4 dicembre 1995) emanate nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti a carico di Tersilio Onorati e Palma Marulli, la Pretura Circondariale di Roma — Sezione distaccata di Tivoli ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee questioni pregiudiziali identici alle questioni poste nelle cause riunite C-58/95 e a. <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Vedi GU C 119 del 13. 5. 1995, pag. 6.

#### **Ricorso della Repubblica francese contro la sentenza pronunciata dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 18 settembre 1995, nella causa T-548/93 <sup>(1)</sup>, tra la Ladbroke Racing Ltd e la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Repubblica francese, presentato il 27 novembre 1995**

(Causa C-379/95 P)

(96/C 31/24)

Il 27 novembre 1995, la Repubblica francese, rappresentata da Jean-Marc Belorgey, Catherine de Salins e Jean-François Dobelle, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard Prince Henri, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-548/93, tra la Ladbroke Racing Ltd e la Commissione delle Comunità europee sostenuta dalla Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata il 18 settembre 1995 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-548/93, Ladbroke Racing Limited contro Commissione delle Comunità europee, in quanto questa sentenza annulla la decisione della Commissione contenuta nella lettera in data 29 luglio 1993 con cui si respinge la denuncia della Ladbroke del 29 novembre 1989;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla Commissione.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il governo francese sostiene che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto.

Innanzitutto e in via principale il governo francese ritiene che il ragionamento seguito dal Tribunale non tenga conto della giurisprudenza relativa ai comportamenti di impresa quando questi ultimi si inseriscono nell'ambito di una normativa nazionale che non lascia posto all'autonomia di questi comportamenti.

Quando determinati comportamenti sono resi obbligatori dalla normativa, cioè gli operatori non dispongono più di alcuna autonomia circa i comportamenti oggetto di un'eventuale denuncia, non è possibile applicare nei confronti degli operatori economici che adottano questi comportamenti le disposizioni degli artt. 85 e 86, finché la normativa resta in vigore.

Il governo francese ritiene che quando alla Commissione è presentata una denuncia basata sugli artt. 85, 86 e 90 del Trattato e relativa al tempo stesso a comportamenti di impresa ed a provvedimenti nazionali che si riferiscono a questi comportamenti, spetti alla Commissione esaminare se i provvedimenti nazionali lascino o meno un margine di autonomia al comportamento dell'impresa. Nel caso in cui i provvedimenti nazionali non lasciano alcun posto all'autonomia dei comportamenti delle imprese la Commissione deve respingere la parte della denuncia relativa agli artt. 85 e 86 senza essere tenuta in via preliminare a formulare conclusioni sulla parte di tale denuncia relativa alla compatibilità con il Trattato dei provvedimenti nazionali. Di conseguenza il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel suo ragionamento dichiarando che prima di respingere la parte della denuncia della Ladbroke relativa agli artt. 85 e 86 del Trattato la Commissione avrebbe dovuto completare l'esame della compatibilità della normativa francese con il Trattato.

In secondo luogo la sentenza impugnata non tiene conto di una giurisprudenza costante secondo cui una persona fisica o giuridica che, in applicazione dell'art. 3, n. 2b del regolamento n. 17/62, relativo alle procedure di applicazione degli artt. 85 e 86, ha chiesto alla Commissione di accertare una violazione di tali articoli, non ha il diritto di pretendere una decisione circa l'esistenza o meno dell'infrazione fatta valere.

Infine tale sentenza perviene a negare il potere discrezionale della Commissione di perseguire uno Stato membro per una normativa nazionale non compatibile col Trattato.

(<sup>1</sup>) GU C 286 del 28. 10. 1995, pag. 12.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 5 dicembre 1995**

(Causa C-380/95)

(96/C 31/25)

Il 5 dicembre 1995, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Kondou Durande, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlo Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, edificio Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, n. 414/CEE, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e di detta direttiva.
- 2) Porre le spese processuali a carico della Repubblica ellenica.

#### *Motivi e principali argomenti*

La Commissione chiede alla Corte, in virtù dell'art. 169, secondo comma, del Trattato, di dichiarare che la Repubblica ellenica, non adottando le misure necessarie entro i termini prescritti (scaduti il 25 luglio 1993) per trasporre nell'ordinamento ellenico la direttiva del Consiglio 15 luglio 1991 n. 414/CEE relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari (<sup>1</sup>) è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato e in virtù della direttiva.

(<sup>1</sup>) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

#### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 6 dicembre 1995**

(Causa C-381/95)

(96/C 31/26)

Il 6 dicembre 1995 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Miguel Díaz-Llanos La Roche, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/109/CEE <sup>(1)</sup>, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di questa direttiva nonché dell'art. 5 del Trattato CE.
2. Condannare il Regno di Spagna alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-360/95 <sup>(2)</sup>; il termine per l'attuazione è scaduto il 1° luglio 1993.

<sup>(1)</sup> GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 76.

<sup>(2)</sup> GU C 16 del 20. 1. 1996, pag. 7.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 7 novembre 1995, nella causa Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH contro Hauptzollamt di Monaco di Baviera**

(Causa C-382/95)

(96/C 31/27)

Con ordinanza 7 novembre 1995, pervenuta presso la cancelleria della Corte il 7 dicembre 1995, nella causa Techex Computer + Grafik Vertriebs GmbH contro Hauptzollamt di Monaco di Baviera, il Bundesfinanzhof (Settima Sezione) ha sottoposto alla Corte di giustizia della Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la nota 5 B del capitolo 84 della Tariffa doganale comune (nomenclatura combinata in vigore per il periodo 1988-1991) vada interpretata nel senso che il trattamento dell'immagine, nel modo in cui può essere realizzato per mezzo delle «Vista Boards» (descritte in maniera particolareggiata in sede di motivazione), debba essere considerato come «specifica funzione» ai sensi della citata disposizione, vale a dire come una funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, con conseguente esclusione dell'inserimento di merci siffatte nella voce 8471.

In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1):

- 2) Se la voce 8543 (nel caso di specie: le sottovoci 8543 80 80 della nomenclatura combinata in vigore per il 1991, e 8543 80 90 della nomenclatura combinata in vigore per il periodo 1988-1990) vada interpretata nel senso che la nozione di «(altre) macchine (. . .) elettriche con una funzione specifica, non nominate né comprese altrove in questo capitolo [vale a dire, nel capitolo 85]» comprenda anche prodotti del tipo «Vista Boards» [di cui alla questione sub 1)] qualora detti prodotti pos-

sano, grazie alle loro caratteristiche, essere utilizzati, oltre che per il trattamento dell'immagine, anche come schede grafiche per l'elaborazione automatica dell'informazione.

In caso di soluzione negativa alla questione sub 2):

- 3) Quale sia la diversa voce della Tariffa doganale da prendere in considerazione ai fini della classificazione di prodotti del tipo «Vista Boards» [di cui alla questione sub 1)].

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 1° dicembre 1995 nella causa Petrus Wilhelmus Rutten contro Cross Medical Limited**

(Causa C-383/95)

(96/C 31/28)

Con sentenza 1° dicembre 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 dicembre 1995, nella causa Petrus Wilhelmus Rutten contro Cross Medical Limited, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Qualora un lavoratore dipendente, in esecuzione del contratto di lavoro, svolga la sua attività in più di un paese, sulla base di quali criteri va stabilito se egli in uno di detti paesi svolga abitualmente la sua attività, ai sensi dell'art. 5, sub 1, della convenzione.
- b) Se a tal riguardo sia decisivo, o influente, che l'interessato trascorra in uno di detti paesi la più grande parte del suo tempo lavorativo, ovvero una parte di detto tempo più grande che nell'altro o negli altri paesi.
- c) Se a tal riguardo sia influente che il lavoratore dipendente risieda in uno di detti paesi e disponga ivi di un ufficio da dove predispone o gestisce le attività da svolgere al di fuori di tale paese e dove egli rientra dopo ogni viaggio all'estero compiuto in relazione con il suo lavoro.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts del Land del Brandeburgo, con ordinanza 8 novembre 1995 nella causa Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG contro Finanzamt Calau**

(Causa C-384/95)

(96/C 31/29)

Con ordinanza 8 novembre 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 dicembre 1995, nella causa Landboden-Agrardienste GmbH & Co. KG contro Finanzamt Calau, il Finanzgerichts del Land del Brandeburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se un agricoltore soggetto passivo d'imposta, che nel 1990 abbia effettuato una trasformazione estensiva delle proprie colture di patate nel Land del Brandemburgo, Repubblica federale di Germania, in guisa da rinunciare al raccolto di almeno il 20% delle patate coltivate, abbia effettuato una prestazione di servizi in favore di un destinatario determinato ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Sesta direttiva 17 maggio 1977, 77/388/CEE <sup>(1)</sup>, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (Sesta direttiva).
- b) Se la sovvenzione erogata per la trasformazione estensiva delle colture di patate, in forza del decreto 13 luglio 1990 relativo agli aiuti alla coltivazione estensiva dei prodotti agricoli, costituisca un corrispettivo in danaro assoggettabile ad imposta ai sensi dell'art. 11, punto A, n. 1, lett. a), della Sesta direttiva.
- c) In caso di soluzione affermativa della questione sub a):  
se alla suesposta prestazione di servizi sia applicabile l'aliquota ridotta risultante dal combinato disposto dell'art. 12, n. 3, lett. a), quarta frase, e dall'allegato H della Sesta direttiva.

(1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato l'8 dicembre 1995

(Causa C-385/95)  
(96/C 31/30)

L'8 dicembre 1995, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor António Caeiro, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato entro i termini prescritti tutti i provvedimenti necessari al fine di dare completa attuazione alle direttive
  - del Consiglio 16 giugno 1992, 92/45/CEE <sup>(1)</sup>, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni,
  - della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE <sup>(2)</sup>, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzioni di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio,

- della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE <sup>(3)</sup>, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio,
- della Commissione 2 giugno 1993, 93/61/CEE <sup>(4)</sup>, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.

- 2) Condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

### Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-360/95 <sup>(5)</sup>; i termini per la trasposizione delle direttive sono scaduti rispettivamente il 1° gennaio 1994 (direttiva 92/45/CEE) ed il 31 dicembre 1993.

(1) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35.

(2) GU L 250 del 7. 10. 1993, pag. 1.

(3) GU L 250 del 7. 10. 1993, pag. 9.

(4) GU L 250 del 7. 10. 1993, pag. 19.

(5) GU C 16 del 20. 1. 1996, pag. 7.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 29 settembre 1995 nella causa Süleyman Eker contro Land Baden-Württemberg, intervenienti: 1. Oberbundesanwalt presso il Bundesverwaltungsgericht; 2. Vertreter des öffentlichen Interesses presso i Tribunali della giurisdizione amministrativa federale del Baden-Württemberg

(Causa C-386/95)  
(96/C 31/31)

Con ordinanza 29 settembre 1995, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 dicembre 1995, nella causa Süleyman Eker contro Land Baden Württemberg, intervenienti: 1. Oberbundesanwalt presso il Bundesverwaltungsgericht; 2. Vertreter des öffentlichen Interesses presso i Tribunali della giurisdizione amministrativa federale del Baden-Württemberg, il Bundesverwaltungsgericht — 1ª Sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se un lavoratore turco soddisfi i requisiti di cui all'art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione CEE/Turchia, anche nel caso in cui durante il primo anno dell'attività lavorativa, con il consenso delle autorità nazionali, abbia sì lavorato ininterrottamente, ma presso più datori di lavoro, ed intenda proseguire l'attività lavorativa presso l'ultimo datore di lavoro.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda presentato l'8 dicembre 1995**

(Causa C-387/95)

(96/C 31/32)

L'8 dicembre 1995, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Carmel O'Reilly, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che, omettendo di notificare le leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 19 dicembre 1991, 91/674/CEE<sup>(1)</sup>, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, od omettendo di adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva;
- 2) condannare l'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 189 del Trattato CE, giusta il quale una direttiva è vincolante per gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, comporta l'obbligo per gli Stati membri di rispettare il termine per l'ottemperanza stabilito nella direttiva. Tale termine è scaduto il 1° gennaio 1994, senza che l'Irlanda abbia adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva di cui alla domanda della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 15 dicembre 1995**

(Causa C-393/95)

(96/C 31/33)

Il 15 dicembre 1995, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/674/CEE<sup>(1)</sup>, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CE e della citata direttiva;

2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-387/95<sup>(2)</sup>; il termine impartito dalla direttiva è scaduto il 1° gennaio 1994.

<sup>(1)</sup> GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Vedi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 15 dicembre 1995**

(Causa C-394/95)

(96/C 31/34)

Il 15 dicembre 1995 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e dalla signora Carmel O'Reilly, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, avendo omesso di comunicare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adottati per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/371/CEE<sup>(1)</sup>, relativa all'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita o avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla detta direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della medesima direttiva;
2. condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

L'art. 189 del Trattato CE, a norma del quale una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, obbliga gli Stati membri a rispettare il termine stabilito nella direttiva per la sua attuazione. Alla scadenza del termine predetto, fissato al 4 luglio 1993, la Repubblica d'Irlanda non aveva adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva cui si riferiscono le conclusioni della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 205 del 27. 7. 1991, pag. 48.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-82/94 <sup>(1)</sup>**  
(96/C 31/35)

Con ordinanza 24 ottobre 1995 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-82/94: Andreas Mohringer contro Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. a.

<sup>(1)</sup> GU C 120 del 30. 4. 1994.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-108/94 <sup>(1)</sup>**  
(96/C 31/36)

Con ordinanza 27 ottobre 1995, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-108/94: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

<sup>(1)</sup> GU C 161 dell'11. 6. 1994.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-56/95 <sup>(1)</sup>**  
(96/C 31/37)

Con ordinanza 18 ottobre 1995 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancella-

zione dal ruolo della causa C-56/95: Brühler Kreditbank eG contro Finanzamt Brühl.

<sup>(1)</sup> GU C 119 del 13. 5. 1995.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-86/95 <sup>(1)</sup>**  
(96/C 31/38)

Con ordinanza 15 novembre 1995, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-86/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

<sup>(1)</sup> GU C 159 del 24. 6. 1995.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-101/95 <sup>(1)</sup>**  
(96/C 31/39)

Con ordinanza 18 ottobre 1995 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-101/95: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

<sup>(1)</sup> GU C 159 del 24. 6. 1995.

**TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**  
13 dicembre 1995

nelle cause riunite T-481/93 e T-484/93, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens e Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

*(Suini vivi — Decisioni della Commissione 93/128/CEE e 93/177/CEE, relative a talune misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)*

(96/C 31/40)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Nelle cause riunite T-481/93 e T-484/93, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens, nonché le persone fisiche e giuridiche membri di tale associazione, nominativamente

indicate nell'elenco allegato alla presente sentenza, e Nederlandse Bond van Waaghouders van Levend Vee, nonché le persone fisiche e giuridiche membri di tale associazione, nominativamente indicate nell'elenco allegato alla presente sentenza, con sede in Rosendaal (Paesi Bassi), con l'avv. Inne Cath, del foro dell'Aja, elettivamente domiciliati in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Lambert Dupong, 14, rue des Bains, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: i signori Thomas van Rijn, Tom Ottervanger e Harold Nyssens), avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni della Commissione 26 febbraio 1993 e 26 marzo 1993, 93/128/CEE e 93/177/CEE, relative a talune misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia (GU L 50, pag. 29 e GU L 74, pag. 88), nonché il risarcimento dei danni, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori C. P. Briët, facente funzione di presidente, C. W. Bellamy e J. Azizi, giudici, cancelliere: la signora B. Pastor, ha pronunciato, il 13 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *I ricorsi sono respinti.*

2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 172 del 23. 6. 1993 e GU C 209 del 3. 8. 1993.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

13 dicembre 1995

nella causa T-85/94 (122), Commissione delle Comunità europee contro Eugénio Branco Lda (<sup>1</sup>)

*(Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso — Motivazione — Opposizione)*

(96/C 31/41)

*(Lingua processuale: il portoghese)*

Nella causa T-85/94 (122), Commissione delle Comunità europee (agenti: Francisco de Sousa Fialho e Horstpeter Kreppel) contro Eugénio Branco Lda, con sede a Lisbona, con l'avv. Bolota Belchior, del foro di Vila Nova de Gaia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Schroeder, 6, rue Heine, avente ad oggetto l'opposizione proposta avverso la sentenza contumaciale pronunciata dal Tribunale il 12 gennaio 1995 nella causa T-85/94, Branco/Commissione (Racc. pag. II-45), il Tribunale (Terza Sezione) composto dai signori C. P. Briët, facente funzione di presidente, C. W. Bellamy e J. Azizi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 13 dicembre 1995, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'opposizione proposta dalla Commissione è respinta.*

2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 120 del 30. 4. 1994.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

13 dicembre 1995

nella causa T-109/94, Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*(Sostegno finanziario nel settore energetico — Programma Thermie — Obbligo di motivazione — Parere del comitato — Diritto di essere sentiti — Potere discrezionale)*

(96/C 31/42)

*Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-109/94, Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG, con sede in Groothusen-Krummhörn (Germania), rappresentata dal prof. Detlef Schumacher, docente in Brema, e dall'avv. Benno Grunewald, del foro di Brema, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Jürgen Grunwald), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994, che nega alla ricorrente un sostegno finanziario nell'ambito del programma Thermie per il 1993 e, dall'altro,

la condanna della Commissione ad adottare una nuova decisione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori H. Kirschner, facente funzioni di presidente, A. Kalogeropoulos e dalla signora V. Tiili, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 13 dicembre 1995 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 146 del 28. 5. 1994.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

14 dicembre 1995

nella causa T-72/94, Komninos Diamantaras contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

*[Dipendenti — Indennità di dislocazione — Mancanza di residenza abituale nello Stato della sede di servizio — Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]*

(96/C 31/43)

*(Lingua processuale: il greco)*

Nella causa T-72/94, Komninos Diamantaras, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Athanassios D. Damis e Nikos E. Stravropoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Emmanuel Kailis, 14 rue Julien Vasque, Gasperich (Lussemburgo), contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Dimitrios Goulosis), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione comunicata al ricorrente con nota amministrativa 22 febbraio 1993, che gli ha negato l'attribuzione dell'indennità di dislocazione, nonché la condanna della Commissione al versamento della detta indennità dalla data dell'entrata in servizio del ricorrente presso la Commissione, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai signori: K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen e dalla signora P. Lindh, giudici; cancelliere: J. Palacio González, ha pronunciato il 14 dicembre 1995 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La decisione della Commissione comunicata con nota 22 febbraio 1993, che ha negato al ricorrente l'attribuzione dell'indennità di dislocazione, è annullata.*

2) *La Commissione è condannata a versare al ricorrente gli importi corrispondenti alla detta indennità a decorrere dal 1° novembre 1992, previa deduzione di quanto già versatogli a titolo di indennità di espatrio, maggiorati di interessi moratori al tasso annuo dell'8%, a decorrere dalle rispettive scadenze di tali somme e fino al saldo effettivo.*

3) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 132 del 14. 5. 1994.

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

9 gennaio 1996

nella causa T-23/95, Efthimia Bitha e altri contro Commissione delle Comunità europee <sup>(1)</sup>*(Copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti della Comunità — Concessione delle prestazioni di cui all'art. 73, n. 2, dello Statuto — Morte accidentale — Attività di immersione subacquea)*

(96/C 31/44)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-23/95, Efthimia Bitha, Vasiliki Bitha e Georgios Bitha, aventi diritto di Krinio Bitha, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residenti in Tessalonica (Grecia), con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Jean-Luc Fagnart), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 26 aprile 1994, con cui la Commissione ha negato ai ricorrenti le prestazioni previste dall'art. 73, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee in caso di morte accidentale di un dipendente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor D. P. M. Barrington, presidente, dal signor K. Lenaerts e dalla signora P. Lindh, giudici; cancelliere H. Jung, ha pronunciato il 9 gennaio 1996, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 87 dell'8. 4. 1995.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

6 dicembre 1995

nella causa T-220/95 R, Christophe Gimenez contro Comitato delle Regioni

(96/C 31/45)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-220/95 R, Christophe Gimenez, residente in Bruxelles, 29, avenue du Mont Kemmerl, con l'avv. Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Reinsheim contro Comitato delle Regioni, 27, Galerie Ravenstein, Bruxelles, avente ad oggetto l'istanza diretta ad ottenere la sospensione del concorso CdR A/03/95 e degli eventuali procedimenti di nomina in esito al concorso stesso, il presidente del Tribunale ha pronunciato il 6 dicembre 1995 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Fino alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, il procedimento di assunzione avviato con il concorso CdR A/03/95 è sospeso, ivi comprese la valutazione delle prove svoltesi finora, l'organizzazione di eventuali prove ulteriori, la compilazione dell'elenco degli idonei nonché le eventuali nomine che possano essere compiute in base a tale elenco.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso della European Fertilizer Manufacturers Association contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 7 novembre 1995**

(Causa T-210/95)

(96/C 31/46)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 7 novembre 1995 la European Fertilizer Manufacturers Association, con l'avv. Dominique Voillemot dello studio Gide Loyrette di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Zeyen, Beghin, Feider, 67, rue Ermesinde, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- Annullare l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2022/95;
- ingiungere che tale dazio antidumping, imposto da tale norma, sia mantenuto in essere sino a che le istituzioni competenti non adottino le misure necessarie per dare esecuzione a detta sentenza;
- condannare il Consiglio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, un'associazione che rappresenta l'industria europea dell'ammonio, impugna il regolamento sopra menzionato in quanto, fissandovi il margine di profitto dell'industria europea al 5% dei costi reali, l'istituzione convenuta ha compiuto un palese errore di valutazione dei fatti del caso di specie.

La ricorrente non può concordare con l'affermazione della Commissione secondo la quale un profitto del 5% sui costi è stato calcolato in recenti procedimenti antidumping riguardanti soluzioni di urea e UAN (nitrato di ammonio) ed era pertanto considerato come un margine di profitto ragionevole per i fertilizzanti azotati di cui alla presente controversia. La scelta di un 5% di margine di profitto non può essere applicata in un procedimento relativo a due differenti prodotti, diversi dal nitrato di ammonio.



La scelta di un 5 % di margine di profitto è difficile da comprendere in quanto in un procedimento regionale limitato al Regno Unito e relativo allo stesso prodotto, che ha condotto la Commissione ad accettare impegni quantitativi dal maggio 1994, quest'ultima ha accettato un margine di profitto del 10 %.

Infine, la ricorrente ritiene che un margine di profitto del 15 % sia il minimo vitale che consentirebbe all'industria comunitaria, da una parte, di finanziare i necessari investimenti di sostegno e, dall'altra, di reinvestire per aggiornare e sostituire le capacità esistenti.

---

**Ricorso proposto il 27 novembre 1995 dalla Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e dalla Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven contro la Commissione delle Comunità europee**

(Causa T-213/95)

(96/C 31/47)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 27 novembre 1995, la Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf e la Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, entrambe con sede in Culemborg (Olanda), rappresentate dall'avv. van Empel, del foro di Amsterdam, e dall'avv. T. Janssens, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Loesch, 11, Rue Goethe, hanno proposto ricorso al Tribunale di primo grado delle Comunità europee contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- 1) Dichiarare la Comunità europea responsabile per i danni che le ricorrenti sopportano e che dovranno sopportare in conseguenza dell'illecito comportamento della Commissione, descritto nel ricorso.
- 2) Condannare la Comunità europea a riparare detti danni e ordinarle di accertarne la portata di concerto con le ricorrenti, e, qualora le parti non dovessero addivenire ad un accordo extragiudiziale circa la determinazione della portata di tali danni, dichiarare che il Tribunale dovrà stabilirne la portata, nominando, se del caso, un perito al fine di quantificarli in maniera esatta.
- 3) Condannare la Comunità europea alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

Le ricorrenti deducono che la Commissione ha a tutt'oggi omissso nonostante una esplicita richiesta ai sensi dell'art. 175 del Trattato CEE di emettere una decisione definitiva in

merito alla loro richiesta di una attestazione negativa o di esenzione in relazione al regolamento, da esse comunicato, sulla certificazione delle imprese di noleggio di gru che è abbinato al divieto di noleggiare gru non certificate. Il giudice nazionale in sede di procedimento sommario ha disposto di lasciare inapplicato detto divieto di importazione finché la Commissione non avesse emesso una decisione definitiva. Secondo le ricorrenti, su di esse incombe, quale conseguenza dell'inibizione da parte del giudice, la revoca del loro riconoscimento da parte del Raad voor de Certificatie, il che pregiudica la loro esistenza e minaccia la loro buona reputazione.

Le ricorrenti ritengono tale omissione della Commissione illegittima, per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare del principio del termine ragionevole, e per violazione dei principi generali del diritto, in particolare, del principio della certezza del diritto e del diritto delle ricorrenti alla difesa.

---

**Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-97/93 e altri <sup>(1)</sup>**

(96/C 31/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 11 dicembre 1995, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-142/93, Heinz Günther Herken contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee e T-149/93, Hans Röper contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 178 del 18. 7. 1990, GU C 146 del 5. 6. 1991 e GU C 44 del 19. 2. 1992.

---

**Cancellazione dal ruolo della causa T-224/94 <sup>(1)</sup>**

(96/C 31/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 18 dicembre 1995, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-224/94: Ferchimex NV contro Consiglio dell'Unione europea sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 218 del 6. 8. 1994.